

Rep. N. _____

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara esperita con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la “fornitura di nr. 350 (trecentocinquanta) “smartphone rugged”, con correlati servizi di garanzia, manutenzione e call-center per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, per le esigenze dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì ____ del mese di _____ in Roma, la **Dott.ssa** _____, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 4 novembre 2020 – prot. nr. 0063813, riceve il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.vo nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, da:

1) La **Dott.ssa Clara VACCARO**, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Sig. _____, nato a _____ il ____ ____ ____ – nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI _____ con sede legale in _____, via _____, n. __, il quale dichiara che la Società “_____”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. _____, con attività esercitata dal ____/____/____ “_____” come risulta anche dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di

_____.

PRESO ATTO

- della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente con le fonti normative progressivamente emanate dagli Organi di Governo, che qui si intendono richiamate;
- delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre maggiore recrudescenza dell’epidemia;
- della specifica disposizione, dettata dall’articolo 13 del D.P.C.M. 02/03/2021, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”, la cui vigenza è successivamente confermata, fino al 31/03/2022, dall’art. 1 del D.L. 24/12/2021, nr. 221;

PREMESSO CHE:

- a) l’Amministrazione, con determina a contrarre prot. N _____ del _____, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)” per la “fornitura di nr. 350 (trecentocinquanta) smartphone rugged, con correlati servizi di garanzia, manutenzione e call-center per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”;
- b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, ed ha fissato in complessivi € **192.500,00**, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’“offerta economicamente più



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- vantaggiosa”, in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 95, comma 2, del menzionato decreto legislativo;
- c) con nota nr. 0024925 in data 10/03/2022, questa stazione appaltante ha provveduto a richiedere alla menzionata Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, quale articolazione amministrativa destinataria dei poteri di gestione e spesa delle risorse finanziarie allocate sui pertinenti capitoli di bilancio 2738/piano gestionale 10, una specifica “richiesta di autorizzazione” all’”impegno di spesa” previsto per la “progettualità” in parola, con relativo assenso formulato con nota 0013680 del 15/03/2022;
- d) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del _____ trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
- e) sono pervenute n. _ (_____) offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “_____”, al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____;
- f) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola “Amministrazione”;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura, luogo di consegna e importo contrattuale)

1.1. Oggetto del contratto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Il presente atto negoziale ha come oggetto la “fornitura di nr. 350 (trecentocinquanta) “smartphone rugged”, con correlati servizi di garanzia, manutenzione e call-center per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, per le esigenze dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria”.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnico-economica dell’Impresa in data __/__/2022, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.

1.2. Descrizione della fornitura

Nello specifico, l’Impresa dovrà assicurare la fornitura di:

- nr.350 (trecentocinquanta) “smartphone rugged”, aventi le caratteristiche di cui all’offerta tecnico-economica e conformi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 3 del capitolato tecnico;
- servizio di consegna, garanzia, manutenzione e call-center per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi;

Tutte le componenti oggetto della presente fornitura devono essere consegnate complete di quanto necessario per il loro utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, materiali di consumo di prima dotazione, ecc.).

Le apparecchiature dovranno rispettare, altresì, i requisiti stabiliti nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e successiva integrazione D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, operare con una alimentazione di rete da “220V, 50 Hz”, secondo le caratteristiche dell'alimentazione della rete italiana ed i componenti dovranno rispettare le “norme EPA”.

Le apparecchiature fornite dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea e dovranno essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'Impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle "normative CEI" o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Si precisa, da ultimo, che tutti gli apparati forniti dovranno essere nuovi di fabbrica ed essere costruiti utilizzando parti nuove.

1.3. Luogo di consegna

La consegna della fornitura è prevista presso le sedi dei sottoindicati Compartimenti di Polizia Ferroviaria:

Sede di consegna
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio Via Giolitti, 42 - 00185 Roma</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria Via Barlaam, 2 - 89100 Reggio Calabria</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania Corso Lucci interno Fs Stazione Napoli C.le bin 24 - 80142 Napoli</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per l'Emilia Romagna Via Bovi Campeggi, 26 - 40100 Bologna</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia Piazza della Libertà 8 – FV- 1° piano, 34135 Trieste</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria Via del Lagaccio, 1 16134 Genova</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia - Via Ernesto Breda, 24 - 20124 Milano</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche Umbria e Abruzzo</i>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

<i>Piazza Rosselli, Ancona</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta</i> <i>Via Nizza, 4 bis - 10125 Torino</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, il Molise e la Basilicata</i> <i>Corso Italia, 142 - 70100 Bari</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna – Caserma</i> <i>via Mincio 3 - 09123 Cagliari</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia</i> <i>Piazza Giulio Cesare, 3 - 90127 Palermo</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana</i> <i>Via Val Fonda, 5 - 50123 Firenze</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto</i> <i>Via della Montagnola, 2/2 - 30174 Mestre (VE)</i>
<i>Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino-Alto Adige</i> <i>Viale Piave 12/a - 37100 Verona</i>

1.4 Importo contrattuale

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di Euro _____.

Opzioni

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € _____, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. L'Amministrazione, entro il termine di validità contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, da effettuare tramite PEC.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32 (Codice degli Appalti);
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
- k) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- l) le norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- m) i Codici Etici di Consip S.p.A. consultabili sul sito internet www.consip.it;
- n) la Direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- o) il Decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- p) la normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea;
- q) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l), (m), (n), (o), (p) e (q) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
- r) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti da (a) a (r) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell'Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, nonché del Decreto Ministeriale n.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale)

VALIDITA' CONTRATTUALE

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell'Amministrazione fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una fornitura garantita per complessivi 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dall'approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità.

Articolo 4.bis

(Consegna - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità – Verifica inventariale e funzionale di conformità-Distribuzione degli apparati)

4.bis.1 – Consegna



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della comunicazione, da effettuare tramite PEC dell'avvenuta esecutività del presente atto negoziale, di cui al precedente articolo 4, provvederà al:

- trasporto e consegna degli apparati oggetto di fornitura presso un locale messo a disposizione dall'Amministrazione ovvero, senza oneri economici aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, presso apposita sede individuata dall'Impresa;
- redazione e consegna di “specifico attestato”, controfirmato per approvazione dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Si precisa che l'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all' imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano” degli apparati oggetto di fornitura.

Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.2 Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità

L'Impresa, entro il **medesimo termine di 30 (trenta) giorni solari** di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà far pervenire una comunicazione di “approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità”.

Il mancato rispetto del termine indicato al presente Paragrafo comporterà l'applicazione della penalità prevista al successivo articolo 11.

4.bis.3 - Verifica inventariale e funzionale di conformità

La verifica inventariale e funzionale di conformità della fornitura, oggetto del presente atto negoziale, sarà eseguita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un'apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., entro il **termine di 20 (venti) giorni solari**,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

decorrenti dalla comunicazione dell'Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2.

La verifica di conformità dovrà prevedere il collaudo del materiale, oggetto della fornitura, presso un locale messo a disposizione dall'Amministrazione, ovvero laddove non sussistano costi per l'Amministrazione, presso una sede indicata dalla Società.

La verifica di conformità sarà volta all'accertamento della corrispondenza della fornitura con quanto indicato nel capitolato tecnico e, su indicazione dell'Amministrazione, potrà comprendere ogni prova e verifica che il Direttore dell'Esecuzione del contratto o la Commissione riterrà necessaria.

Il certificato di verifica di conformità inventariale e funzionale sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che ne darà comunicazione all'Impresa, tramite PEC entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Le apparecchiature fornite restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica inventariale e funzionale finale e, di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

4.bis.4- Distribuzione degli apparati

Entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della comunicazione, da effettuare tramite PEC, di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità inventariale e funzionale, di cui al precedente Paragrafo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

4.bis.3, l'Impresa dovrà assicurare la consegna degli apparati, oggetto della presente fornitura, presso le sedi dei Compartimenti della Polizia Ferroviaria, riepilogate nella "Tabella" di cui al precedente articolo 1, Paragrafo 1.3, recante l'elencazione della sedi di consegna, le quantità e i nominativi dei "Referenti" degli Uffici interessati, che redigeranno, al termine delle cennate operazioni, apposita "attestazione di avvenuta consegna", controfirmata dal predetto Referente e da un incaricato dell'Impresa aggiudicataria, nei quali dovrà essere registrata la data di avvenuta consegna.

Il mancato rispetto del termine indicato nel presente Paragrafo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 5

(Servizi di garanzia e manutenzione – Call Center – Livelli di servizio)

5.1 - Garanzia e manutenzione

L'Impresa dovrà garantire un servizio di garanzia e manutenzione per tutte le apparecchiature di cui alla presente fornitura, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di verifica inventariale e funzionale di conformità di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, secondo i "livelli di servizio" contrattualmente previsti ed indicati nel successivo Paragrafo 5.2.1.

Il predetto servizio di assistenza consiste nel garantire, per l'intera vigenza contrattuale, il funzionamento degli apparati oggetto della fornitura e di tutte le relative componenti, comprese la batteria interna, ponendo in essere ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti anche mediante la sostituzione di una componente che ha presentato il malfunzionamento o lesione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tutte le componenti della fornitura devono essere funzionanti per tutta la durata dell'assistenza. Qualora il dispositivo presenti malfunzionamenti, guasti o rotture, anche causati da eventi accidentali, l'impresa deve assicurarne il funzionamento, con contestuale sostituzione.

Il servizio di garanzia e manutenzione in modalità "carry-in" dovrà garantire una copertura settimanale di 5 (cinque) giorni su 7 (sette), per 8 (otto) ore lavorative e con tempi di ripristino entro le 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli apparati, l'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.

La fornitura di parti di ricambio malfunzionanti o lesionate, il ritiro degli apparati presso le sedi dell'Amministrazione e l'eventuale, successivo invio in laboratorio dei dispositivi, nonché il ritiro e smaltimento delle componenti sostituite dovranno essere assicurate dall'Impresa senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Amministrazione.

Quanto reintegrato sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l'Impresa non sia provvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro "sistema" (o con un'altra "componente") avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità. Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l'Impresa dall'obbligo di fornire l'apparato (o la componente) necessario per la riparazione.

L'Impresa si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni contenute nella memoria di massa dei dispositivi oggetto di riparazione-sostituzione.

Nello specifico, l'Impresa si impegna alle seguenti prescrizioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni;
- b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali. L'Impresa non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al quarto comma del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.2 – “Call Center”

L'Impresa, per tutta la vigenza contrattuale, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un apposito “Call Center”, attivo con una copertura 5 (cinque) giorni su 7 (sette), per 8 (otto) ore lavorative, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, che risponderà ad un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica che dovrà essere fornito alla stessa nel momento della stipula del contratto e deputato a svolgere le seguenti attività:

- provvedere alla raccolta e registrazione delle richieste di assistenza;
- garantire il tracciamento della richiesta in tutte le sue fasi;
- controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;
- informare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sullo stato dell'intervento;
- chiudere tutti gli interventi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Nei giorni prefestivi e festivi, le richieste d'intervento pervenute a mezzo posta elettronica dovranno intendersi come ricevute alle ore 09:00 del giorno lavorativo successivo.

Si precisa che, ai fini della misurazione dei "livelli di servizio", l'orario di inoltro della chiamata via telefono o via posta elettronica da parte dell'Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del "ticket".

5.2.1 – Livelli di servizio "Call Center"

L'Impresa dovrà garantire, per l'intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:

<i>Prestazioni</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Livello di Servizio</i>
CC.1	Tempo di attesa	Tempo, misurato in secondi, che intercorre tra l'ingresso della chiamata nel sistema telefonico e la risposta.	≤ 30 secondi (95% dei casi) ≤ 90 secondi (5% dei casi)
CC.2	Percentuale di chiamate entranti perse	Percentuale di chiamate pervenute e non andate a buon fine, sulla totalità dei tentativi di chiamata effettuati dal complesso delle sedi dell'Amministrazione su base semestrale.	$\leq 5\%$

Si definisce chiamata perduta quella telefonata:

- che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
- a cui segue il segnale di occupato;
- a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
- viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tali livelli di servizio dovranno essere documentati tramite opportuni "report", in forma di foglio elettronico.

Il mancato rispetto dei "livelli di servizio" sopra riportati comporterà l'applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 11.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati **entro 48 (quarantotto)** ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per **non oltre 30 (trenta) giorni**.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, **entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni** dal suo ricevimento.

Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del D. L. nr. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del D.L. nr. 19/2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche se parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del D. Lgs.vo nr.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecuzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal termine di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e funzionale di conformità)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'Esecuzione del contratto o la Commissione all'uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto o della Commissione - le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato avviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto o della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale e funzionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa.

Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza delle previsioni di cui alle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal Decreto Legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, ed all'art. 51 del decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informativa antimafia in ossequio all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, recante la previsione, fino al 31 dicembre 2021, di procedere all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La presente fornitura potrà comunque essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.

L'Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose.

Pertanto, ai sensi della previsione normativa di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lett. A), della Legge n. 108/2021, che prevede l'individuazione, in ragione della natura e complessità delle prestazioni da rendere e nell'ottica di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, quali attività, oggetto del discendente contratto di appalto, si è determinato che le prestazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'operatore economico contraente concernono i servizi di:

- Approvvigionamento della fornitura e consegna;

fatta salva l'ipotesi della iscrizione dei subappaltatori nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazione, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In applicazione dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del Decreto Legge n. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr.108, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Impresa comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), della Legge n. 108/2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il contraente principale è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente comma.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

(Modifiche e varianti tecniche)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 10

(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro **entro il termine di 10 (dieci) giorni** lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: ***Garanzia definitiva per l'atto negoziale avente ad oggetto la "fornitura di nr. 350 (trecentocinquanta) "smartphone rugged", con correlati servizi di garanzia, manutenzione e call-center, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, per le esigenze dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria".***

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 11



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale).

11.1 – Consegna - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità

I ritardi maturati nelle operazioni di consegna, nonché nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1 e 4.bis.2, comporteranno l'applicazione di penali pari allo 0,5 per mille al giorno.

11.2 – Distribuzione degli apparati

I ritardi maturati nelle operazioni di distribuzione degli apparati, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.

11.3 - Servizio di garanzia e manutenzione

Il mancato rispetto del "livello di servizio" richiesto, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, secondo comma, comporta l'applicazione di una penale pari a 0,5 per mille dell'importo del valore del contratto per ogni giorno lavorativo (otto ore) di ritardo.

Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l'Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione dell'intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell'Impresa.

11.4 – “Call Center”

Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti il “Call Center” di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.2.1, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

<i>Valori di Soglia</i>		<i>Penali</i>	
		Causale	Importi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tempo Max Attesa	≤ 30 secondi (95% dei casi) ≤ 90 secondi (5% dei casi)	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	$\leq 5\%$	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

11.5 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della PEC con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 12

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

12.1 Fornitura e consegna apparati - Garanzia, manutenzione e "Call Center"

Quanto ad € _____, IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità inventariale e funzionale positiva, e ad avvenuto completamento delle operazioni di distribuzione degli apparati presso le sedi dell'Amministrazione, comprovata dall'attestazione di avvenuta consegna rilasciata da ciascun Referente, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale e funzionale di conformità positiva, e ad avvenuto completamento delle operazioni di distribuzione degli apparati presso le sedi dell'Amministrazione, comprovata dall'attestazione di avvenuta consegna rilasciata da ciascun Referente, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze (esigibilità):

➤ € _____, IVA compresa – anno 2022.

La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG 9143210F91, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,

CODICE CIG 9143210F91

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA:

12.2 - Clausola risolutiva espressa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Nell'eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l'altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione stipulante.

Ove si ometta la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 13

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inadatta all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 14

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 30, commi 4, 5 e 6; nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art.4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs,vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 17

(Obblighi dell'impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione dei beni oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati", dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto negoziale.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- a. informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche;
- b. immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto, dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, al Servizio per le Tecnologie dell'Informazione e al Servizio Pianificazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Impresa sia chiamata eventualmente ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà, in ragione della gravità della violazione, di dichiarare risolto il presente contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare all'Amministrazione.

Articolo 18

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 19

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 20

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Articolo 21

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa, in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 37 del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, nr. 120, dichiara il proprio domicilio digitale _____ ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 22

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 23

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, tramite PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafo 5.2.1, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.5, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante PEC - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 6, comma 8;
- articolo 7, terzultimo comma;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 10, sestultimo comma;
- articolo 12, Paragrafo 12.2;
- articolo 26, comma 2.

Qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Inoltre, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta delle prestazioni, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue le prestazioni anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni del precedente Paragrafo si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione delle prestazioni, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, dell'articolo 5, decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 25

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

È fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 26

(Risoluzione in caso di condanna penale)

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 27

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 28

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico (All.1).

Articolo 29

(Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti **(All.2)**.

Articolo 30

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (Allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. **(All.3)**.

Articolo 31

(Clausola revisionale dei prezzi)

In aderenza alla lettera a), comma 1, dell'articolo 106 del Codice, così come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, l'Amministrazione al fine di favorire la corretta attuazione del presente atto negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare le previsioni alle eventuali mutate circostanze, provvederà, su espressa richiesta dell'Impresa da rendersi sulla scorta del modulo allegato **(Allegato 4) "Istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto per cause di forza maggiore"**, ad avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.

Articolo 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 49 pagine, scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Validità contrattuale;
- articolo 4.bis – Consegna - Approntamento alla verifica centralizzata inventariale e funzionale di conformità – Verifica centralizzata inventariale e funzionale di conformità – Distribuzione apparati;
- articolo 5 – Servizi di garanzia e manutenzione – Call Center – Livelli di servizio;
- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e funzionale di conformità;
- articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 9 – Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 10 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 12 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
- articolo 13 - Vizi;
- articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 15 – Brevetti e diritti d'autore;
- articolo 16 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 17 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 18 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 19 - Recesso dell'Amministrazione;
- articolo 20 – Controversie contrattuali;
- articolo 21 – Domicilio legale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- articolo 22 – Oneri fiscali;
- articolo 23 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 24 - Cessione del credito;
- articolo 25 – Salvaguardia dell'obsolescenza;
- articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale.